



Comune di Villafranca di Verona  
PROVINCIA DI VERONA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 106 del 27/12/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2024**

L'anno **2023** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **20:16**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

		PRESENTI
1	DALL'OCA ROBERTO LUCA	SI
2	TERILLI NICOLA	SI
3	TURRINA LUCA	SI
4	MUSTATEA ILIE CATALIN	NO
5	ZANOTTI RENZO	SI
6	PERINA ORTOMBINA NICOLE	SI
7	TOFFALINI STEFANO	SI
8	BERTASINI LEONARDO	SI
9	PENNACCHIA FRANCESCO	SI
10	BELLESINI ALBERTO	SI
11	CORDIOLI LUCIO	SI
12	FACCIOLI ANGIOLINO	SI
13	BONIZZI ELISA	SI
14	MAZZI LORETTA	SI
15	PREDOMO STEFANO	SI
16	PERSI ALESSANDRA	NO
17	FACCIOLI MARIO	NO
18	BONFANTE EMANUELA	NO
19	BERTOLOTTO GIANCARLO	NO
20	BERTOL DANIELA	NO
21	CORDIOLI ALESSANDRO	NO
22	MELOTTI MATTEO	NO
23	CORAZZINA STEFANO	SI
24	PIANEGONDA DANIELE	SI
25	ZANOLLI ELISABETTA	SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 8

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale la **Dott.ssa Mazzocco Chiara**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Nicola Terilli** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Richiamato** l'art. 6 lett. f) del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità

per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Richiamato** l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

**Considerato**, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

**Valutata** l'esigenza di conferire all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona (ATER) maggiori risorse finanziarie da utilizzare per la gestione ed il recupero del patrimonio abitativo, come evidenziato dall'art. 4, lettera C, della "Convenzione ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Verona) - ATS (Ambito Territoriale Sociale - Distretto 4 Ovest Veronese) per la gestione coordinata delle politiche abitative", approvata in data 22.02.2023 dal Comitato dei Sindaci Distretto 4 Ovest Veronese di cui il Comune di Villafranca di Verona fa parte;

**Ritenuto** pertanto a tal fine, in ottemperanza all'art. 1 c. 754 della Legge 160/2019 nonché della risoluzione del Mef n. 2/DF del 20/03/2023, di azzerare l'aliquota per gli immobili posseduti dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (denominata ATER);

**Atteso** che il comma 3 dell'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 "Principi generali in materia di finanza propria e derivata" precisa che *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."*

**Posto** che l'Amministrazione Comunale applica da un decennio aliquote IMU rimaste invariate e che, anche rispetto ad una analisi condotta a confronto con altre realtà di enti locali, palesano una tassazione di imposta che si colloca mediamente al di sotto di quella rilevata. Nella potestà regolamentare e impositiva dell'ente locale, sopra citata, la manovra tributaria è vista in un'ottica ampia di un sistema che ne palesi la funzione contributiva in relazione anche alla stabilità finanziaria dell'ente il cui bilancio ha il fine precipuo di garantire l'erogazione di servizi diretti alla popolazione, tra i quali in particolare anche quelli per finalità sociali, educative, ecc..., che generano positive ricadute sul territorio in favore sia delle fasce sociali più deboli che di tutta la cittadinanza residente in senso generale e conseguentemente sostenere il tessuto socio-economico di riferimento;

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per fabbricati del gruppo catastale D – art. 1 c. 753 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per fabbricati rurali strumentali art. 1 c. 750 L. 160/2019 – 0,10%;
- aliquota prevista per altri fabbricati (diversi da abitazione principale, da fabbricati rurali strumentali e da fabbricati del gruppo catastale D) ai sensi del art. 1 c. 754 della L. 160/2019: 0,98%;
- aliquota prevista per aree fabbricabili – art. 1 c. 754 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per immobili di proprietà di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o dati in uso gratuito ad ONLUS purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS – art. 1 comma 754 L. 160/2019 – 0,60%;
- aliquota prevista per immobili abitativi e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nel limite massimo di due unità immobiliari, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile - art. 1 comma 754 L. 160/2019 – 0,60%;
- aliquota prevista per terreni agricoli se non esenti (ai sensi dell'art. 1 comma 758 L. 160/2019) – art. 1 comma 752 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per i fabbricati di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (denominata ATER): -art. 1 c. 754 L. 160/2019 - 0,00%;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine preteritorio del 14



ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 151 del TUEL e del DM 25.07.23, il bilancio di previsione 2024 - 2026 deve essere approvato entro il 31/12/2023;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

## **D E L I B E R A**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per fabbricati del gruppo catastale D – art. 1 c. 753 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per fabbricati rurali strumentali art. 1 c. 750 L. 160/2019 – 0,10%;
- aliquota prevista per altri fabbricati (diversi da abitazione principale, da fabbricati rurali strumentali e da fabbricati del gruppo catastale D) ai sensi del art. 1 c. 754 della L. 160/2019: 0,98%;
- aliquota prevista per aree fabbricabili – art. 1 c. 754 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per immobili di proprietà di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o dati in uso gratuito ad ONLUS purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS – art. 1 comma 754 L. 160/2019 – 0,60%;
- aliquota prevista per immobili abitativi e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nel limite massimo di due unità immobiliari, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile - art. 1 comma 754 L. 160/2019 – 0,60%;
- aliquota prevista per terreni agricoli se non esenti (ai sensi dell'art. 1 comma 758 L. 160/2019) – art. 1 comma 752 L. 160/2019 – 0,98%;
- aliquota prevista per i fabbricati di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (denominata ATER): -art. 1 c. 754 L. 160/2019 - 0,00%;

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4) Di dare atto che:

- il responsabile del servizio Tributi provvederà all'esecuzione della presenza deliberazione;

Inoltre il consiglio Comunale stante l'urgenza,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore al Bilancio, Riccardo Maraia.

ASSESSORE RICCARDO MARAIA: l'Amministrazione Comunale di Villafranca ha mantenuto costantemente bloccate le aliquote IMU a far data dal 2014, quindi da 10 anni. Come spiegava prima il Sindaco nella sua relazione introduttiva al bilancio di previsione, strutturalmente tra l'aumento di costi legati soprattutto all'adeguamento del contratto nazionale collettivo del pubblico impiego, l'aumento dei costi legati all'approvvigionamento energetico e l'aumento dei costi legati al costo del denaro, avevamo la necessità... quello che è stato fatto, per prima cosa, è stato di tenere sotto controllo la spesa, e quindi è stata fatta una revisione puntuale legata a tutte le voci di spesa, tutti i capitoli degli uffici dell'amministrazione pubblica, e la seconda era quella di dare una garanzia strutturata di aumento di entrate. È stata fatta una ricognizione tra quelle che erano le aliquote IMU in applicazione all'Amministrazione di Villafranca e quelle che sono tuttora le applicazioni delle aliquote dei Comuni limitrofi e contermini.

Abbiamo deciso, quindi, di proporre all'attenzione del Consiglio Comunale una revisione delle aliquote, in modo particolare, l'aliquota prevista per l'abitazione principale, che ricade nelle categorie di lusso, un innalzamento dal 4% al 6%. Qui rimane comunque una quota invariata di detrazione spettante di 200 euro fissa, l'aliquota prevista per i fabbricati produttivi, per esempio i capannoni industriali e gli alberghi, un aumento dell'aliquota dell'8,7% al 9,8%: aliquota prevista per fabbricati rurali e strumentali sulle attività agricola rimane invariato all'1%. L'aliquota prevista per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali e strumentali e dai fabbricati produttivi: aumento dell'8,7% al 9,8%.

Aliquota prevista per le aree fabbricabili dall'8,7% al 9,8%; aliquota prevista per gli immobili di proprietà di organizzazione non lucrativa, cosiddette ONLUS, o gli immobili dati in uso gratuito alle ONLUS, un innalzamento dell'aliquota del 4,6% al 6%; aliquota prevista per gli immobili abitativi e relative pertinenze, come definite ai fini dell'abitazione alle principali, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, innalzamento dell'aliquota del 4,6% al 6%; aliquota prevista per i terreni agricoli, se non esenti, aumento dell'aliquota dell'8,7% al 9,8%, aliquota prevista per i fabbricati di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica denominata ATER dallo 0,87 per gli immobili utilizzati allo zero.

Quindi, per quanto riguarda l'ATER, si è deciso di azzerare la quota di IMU per gli immobili sfitti, quindi non utilizzati perché per gli immobili assegnati in convenzione, come edilizia residenziale popolare, la norma prevede già che l'aliquota sia zero. Ci sono state delle sentenze del Consiglio di Stato che ribadiscono che gli immobili sfitti dovrebbero continuare a pagare un'aliquota IMU. È stato fatto però un accordo sul tavolo territoriale dei Comuni, a febbraio o marzo di quest'anno, e si è deciso di accogliere la richiesta dell'ATER di azzerare l'aliquota IMU sugli immobili sfitti per dare la possibilità all'ATER di investire queste risorse, quindi non pesa sui Comuni la ristrutturazione degli immobili chiusi.

L'ATER ha valutato in circa 12.000 euro l'intervento di riqualificazione di ogni appartamento e il valore di quest'IMU che noi andiamo ad azzerare per il Comune di Villafranca varia tra i 34 e 36.000 euro, quindi la proposta che viene fatta dal Consiglio Comunale è l'innalzamento dei valori IMU dell'8,7% a 9,8% e l'azzeramento della quota sugli immobili sfitti dell'ATER.

PRESIDENTE: prego, Consigliere Corazzina.

CONSIGLIERE STEFANO CORAZZINA: abbiamo depositato un emendamento con riferimento a questa delibera. Tuttavia, vorrei fare una premessa. Sostanzialmente, pur in un contesto di oggettiva difficoltà per gli enti locali come il Comune di Villafranca, che ricevono sempre meno fondi dallo Stato centrale e, pertanto, comprendendo la difficoltà degli uffici a trovare le coperture necessarie per mandare avanti il Comune, ribadiamo la nostra contrarietà all'aumento delle aliquote IMU. Pensando agli imprenditori e commercianti villafranchesi e alle altre categorie nel settore produttivo e terziario, titolari di immobili strumentali già in sofferenza durante questo periodo di crisi del

mercato, con tassi e inflazione molto elevati, riteniamo che l'aumento dell'IMU sia un segnale negativo. Questa è la prima nostra valutazione.

La seconda valutazione riguarda le ONLUS, e quindi, a fronte di questa analisi generale di contrarietà di questo aumento dell'aliquota, andiamo a contestare, nello specifico, quello che è stato anche oggetto di confronto con la maggioranza e cioè l'aumento dallo 0,46 allo 0,60% dell'aliquota prevista per le Onlus con riferimento cioè agli enti che esercitano un'attività socialmente rilevante senza finalità di lucro. E manifestiamo, anche in questa circostanza, la nostra contrarietà, oltre che per l'aumento, anche per non aver in qualche modo comparato queste ONLUS, che agiscono talvolta come sostitutive dell'ente pubblico con riferimento alle marginalità, all'emergenza abitativa, alle situazioni di anche violenza domestica... l'Ente, la nostra Amministrazione azzerava l'aliquota per quanto riguarda ATER e invece va ad aumentare l'aliquota percentuale con riferimento all'IMU per le ONLUS. Dal nostro punto di vista, questo è stato un, diciamo, trattamento... una disparità, un trattamento iniquo e l'abbiamo rilevato con questo emendamento.

Detto questo... chiediamo quindi al Consiglio Comunale l'azzeramento dell'aliquota prevista per gli immobili di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS appunto, o dato in uso gratuito ad ONLUS, purché il soggetto passivo dell'imposta sia diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso una ONLUS, intervenendo sugli schemi di bilancio di previsione 2024 e sui suoi allegati.

ASSESSORE RICCARDO MARAIA: volevo solo fare una precisazione in breve risposta al Consigliere Corazzina: che l'Amministrazione Comunale di Villafranca è una delle poche Amministrazioni che ha previsto un'aliquota agevolata per le Onlus, per gli immobili delle ONLUS e l'abbiamo avuta per 10 anni a quasi il 50% del valore dell'IMU applicata. La proposta che viene fatta oggi è allo 0,6%, rimane comunque una quota di un'applicazione di tariffa IMU ridotta rispetto a quello che sarebbe previsto per quella tipologia, di modo che, avevamo già discusso in Commissione Bilancio che non pensiamo, non riteniamo di poter assoggettare le Onlus all'ATER, perché spesso le Onlus riscuotono un affitto che è vicino al canone convenzionato, mentre l'ATER in edilizia residenziale pubblica ha affitti su famiglie estremamente in difficoltà, che a volte viaggiano intorno ai 59-60 euro netti, quindi c'è una disparità di capacità di entrata. Ecco, questa era una delle motivazioni, fermo restando che sull'emendamento è stata fatta una discussione... chiederei se il dottor Grassetti vuole aggiungere qualcosa.

PRESIDENTE: dichiaro aperto il confronto. Consigliere Alberto Bellesini.

CONSIGLIERE ALBERTO BELLESINI: buonasera a tutti. Abbiamo depositato anche noi, come Gruppi consiliari di maggioranza, una proposta di emendamento e ve la leggo.

“Visto lo schema di bilancio preventivo per il triennio 2024-2026 e dei relativi allegati approvati dalla Giunta comunale e presentati al Consiglio Comunale, vista la proposta di delibera avente ad oggetto “Imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote anno 2024”, richiamato l'articolo 14 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, visto l'emendamento presentato dai Gruppi consiliari Cambiamo Villafranca e Alleanza Democratica che fa riferito il medesimo oggetto, condivisa parzialmente per le motivazioni ivi illustrate circa le aliquote IMU riferite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o dati in uso gratuito ad ONLUS, purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS, articolo 1, comma 754, legge 160 del 2019... 0,60%, propone al Consiglio comunale il mantenimento allo 0,46 dell'aliquota prevista per immobili di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o dato in uso gratuito ad ONLUS, purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS.”

Firmato dai capigruppi consiliari di maggioranza, dunque Lucio Cordioli per Forza Italia, Predomo Stefano per Lega, Zanotti Renzo per Fratelli d'Italia, Alberto Bellesini per Futura e Turrina Luca per Insieme si Può.

PRESIDENTE: quindi mi sembra di capire che ci sia una proposta differente di emendamento rispetto a quella presentata dal consigliere Corazzina.

CONSIGLIERE STEFANO CORAZZINA: c'è una certa sorpresa da un certo punto di vista, ma anche una piacevole sorpresa, nel senso che il nostro emendamento ha generato un dibattito e un confronto, e questo è, a nostro parere, il sale della democrazia e, diciamo, di fronte a quello che potrebbe essere non un errore però una mancanza nel mare magnum dei numeri che vengono affrontati in un'analisi di bilancio, in una delibera come questa, una dimenticanza, chiamiamola così... con riferimento a quelli che sono enti e associazioni senza scopo di lucro che si vedrebbero aumentare l'aliquota. Non è nulla di eccessivo, non sono numeri eccessivi, ma si tratta di qualcosa di simbolico nel senso che non stiamo parlando di grandi cifre, è un aumento che, mi rendo conto, in generale l'aliquota IMU che aumenta va a incidere per quasi 1 milione di euro, ma nello specifico, con le ONLUS, non stiamo parlando di molto, è un profilo simbolico, cioè enti che, non solamente con contratti di locazione, ma anche che utilizzano i loro beni immobili per finalità che vanno al di là del fornire un'abitazione continuativa: penso a quegli enti del nostro territorio che forniscono a madri, giovani madri con minori, delle stanze o degli immobili di proprietà, questi sono, non vi è un ritorno economico e quindi parrebbe, diciamo, non sensato, da un punto di vista politico, andare ad aggravare, con un aumento dell'aliquota sulla questione di ATER. A volte ci sono situazioni molto precarie, dove lì, per decine di euro... è previsto, appunto, un canone molto basso, una misura molto bassa, ma sono limitate... SOS Casa, per esempio, interviene con canoni comunque fuori mercato e agevolati. Si parla di 200-250 euro, quindi, in ogni caso, noi insistiamo per l'azzeramento di questa aliquota con riferimento alle ONLUS, ma apprezziamo quello che è stato l'intervento della maggioranza consiliare, grazie.

PRESIDENTE: grazie Consigliere Corazzina, Consigliere Lucio Cordioli, prego.

CONSIGLIERE LUCIO CORDIOLI è vero, consigliere Corazzina, il suo emendamento è stato uno stimolo che noi apprezziamo, che abbiamo molto apprezzato. Come apprezziamo il fatto che noi possiamo star qui a discutere con la minoranza, perché altrimenti, se aveste seguito esempi diversi, saremmo qui ad aver approvato già questa delibera senza colpo ferire.

Noi abbiamo apprezzato, ripeto, l'emendamento e io faccio questo intervento a favore della delibera.

Volevo farlo alla fine degli emendamenti, ma ci ha dato il "la"... perché noi non siamo tassaioli, lo dico ai presenti e a chi ci ascolta. e non avremmo voluto fare questa delibera. Nessuno, se voi foste da questa parte non avreste voluto farla neanche voi, ma abbiamo delle responsabilità. Il bilancio non è uno sfizio e fantasia, come dicono i napoletani, a volte lo è, può essere taroccato, ma quello del Comune non lo può essere, di questo Comune, non è loro e quindi, per un equilibrio di bilancio, chi è chiamato ad avere la responsabilità del governo di Villafranca, di tutta Villafranca, dei primi, di quelli che hanno degli immobili e che hanno più di un immobile, perché se ne hanno uno solo e ci abitano, non quaglia... Quindi a noi è sembrato giusto che dopo nove anni, dopo nove anni!... un piccolo contributo di solidarietà che va a tutta la comunità e permette al bilancio di restare in equilibrio possa avere e abbia una sua validità e una sua necessità. Per cui ringrazio la componente di minoranza che ha prodotto l'emendamento e propongo naturalmente l'appoggio del nostro emendamento, grazie.

PRESIDENTE: ci sono altri interventi? Mi pare di no.

Adesso procediamo, prima, a votare l'emendamento presentato dal primo firmatario, Stefano Corazzina, che aveva per oggetto dell'emendamento numero 1 al bilancio di previsione 2024/2026 avente per oggetto "imposta municipale propria IMU - approvazione aliquote anno 2024" e chiedeva sostanzialmente quello che avete detto. Votiamo prima l'emendamento, poi si procede a votare la proposta di emendamento presentata dai Gruppi consiliari di maggioranza e alla fine votiamo in terza votazione la delibera emendata.

Quindi andiamo a votare l'emendamento presentato da Stefano Corazzina e dagli altri Consiglieri. Siamo in 17 perché nel frattempo, durante la discussione, è entrata la Consigliera Nicole Perina Ortombina.

14 contrari, 3 favorevoli il Consiglio Comunale non approva.

Mettiamo alla votazione l'emendamento presentato dai gruppi consiliari di maggioranza. Sull'emendamento... naturalmente avete visto l'istruttoria anche dell'emendamento che era collegato, ma sul bilancio non c'è un impatto, di fatto... la delibera, c'era stata, appunto, un'istruttoria già compiuta dal dirigente e anche dal Collegio dei Revisori. Quello del Collegio dei Revisori è arrivato nel tardo pomeriggio, quindi riusciamo a caricarlo domani anche materialmente, grazie.

\*\*\*\*\*

L'emendamento presentato dai gruppi consiliari Cambiamo Villafranca e Alleanza Democratica relativo alla proposta di azzeramento dell'aliquota IMU prevista per immobili di proprietà di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o dati in uso gratuito ad ONLUS purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS – art. 1 comma 754 L. 160/2019 non è stato accolto dal Consiglio Comunale.

Tuttavia i gruppi consiliari Insieme si Può, Lega, Fratelli d'Italia, Futura e Forza Italia hanno presentato un emendamento alla proposta di delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, posto in votazione ed approvato dal Consiglio Comunale, diretto a mantenere l'attuale aliquota IMU per la suddetta fattispecie allo 0,46%, anziché aumentarla allo 0,6% posto in votazione per l'approvazione del Consiglio Comunale.

Pertanto, vengono approvate le aliquote IMU 2024, così come proposte, fatto salvo per la seguente fattispecie, che viene approvata nella seguente misura:

- **aliquota prevista per immobili di proprietà di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o dati in uso gratuito ad ONLUS purché il soggetto passivo dell'imposta, se diverso dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS – art. 1 comma 754 L. 160/2019 – 0,46%.**

Ultimata la disamina,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 118/2023 del 14/12/2023, presentata dagli Uffici;

Udita la relazione dell'Assessore Riccardo Maraia, gli interventi del Presidente Nicola Terilli e dei Consiglieri Stefano Corazzina, Alberto Bellesini e Lucio Cordioli;

Udito il dibattito, come altresì riportato nella registrazione informatica della seduta, a cui si fa integrale rinvio, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente [www.comune.villafranca.vr.it](http://www.comune.villafranca.vr.it) – sezione Archivio video del Consiglio Comunale e depositato presso la Segreteria generale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, e in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/12/2023 e 27/12/2023;

Preso atto della nomina degli scrutatori Consiglieri Elisa Bonizzi, Leonardo Bertasini e Daniela Bertol effettuata in principio di seduta;

Dato atto che in primo luogo si procede alla votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Stefano Corazzina per i gruppi consiliari Alleanza Democratica e Cambiamo Villafranca e allegato al presente verbale:

**EMENDAMENTO – All. 1**

presentato dal Consigliere Stefano Corazzina

Il Consiglio Comunale con voti

CONTRARI QUATTORDICI (14)

FAVOREVOLI TRE (3 – Corazzina, Pianegonda, Zanolli)

ASTENUTI – (0)

su CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI DICIASSETTE (17)

delibera di non accogliere l'emendamento all. 1.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento proposto dai gruppi consiliari Insieme si Può, Lega, Fratelli d'Italia, Futura e Forza Italia:

**EMENDAMENTO – All. 2**

Il Consiglio Comunale con voti

FAVOREVOLI QUATTORDICI (14)

CONTRARI TRE (3 – Corazzina, Pianegonda, Zanolli)

ASTENUTI – (0)

su CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI DICIASSETTE (17)

delibera di accogliere l'emendamento all. 2.

Di seguito,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con **VOTI**, espressi mediante votazione elettronica, debitamente accertati dal Presidente e con la collaborazione del Segretario Generale:

FAVOREVOLI QUATTORDICI (14)

CONTRARI TRE (3 – Corazzina, Pianegonda, Zanolli)

ASTENUTI – (0)

su CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI DICIASSETTE (17)

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione emendata.

Inoltre,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;

Avendo il Presidente dichiarato aperta la votazione;

Con **VOTI**, espressi mediante votazione elettronica, debitamente accertati dal Presidente e con la collaborazione del Segretario Generale:

FAVOREVOLI QUATTORDICI (14)  
CONTRARI TRE (3 – Corazzina, Pianegonda, Zanolli)  
ASTENUTI – (0)  
su CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI DICIASSETTE (17)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Nicola Terilli

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Mazzocco Chiara

*Documento sottoscritto con firma digitale*